



88344

*Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'articolo 3 della legge 23/07/1991, n. 223 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.218 del 10/06/2000;

VISTA la circolare ministeriale n. 53 del 04/11/2002;

VISTA la nota ministeriale n. 14/13876 del 26/05/2010 che ha consentito l'accesso al trattamento straordinario d'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della l. 223/91 in tutti i casi in cui le aziende richiedenti siano sottoposte alla procedura di concordato preventivo, sia esso caratterizzato o meno dalla cessione dei beni;

VISTO il decreto n. 196/13 del 14/06/2013 emesso dal Tribunale di Campobasso con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della S.R.L. COSTRUZIONI FALCIONE GEOM.LUIGI

VISTO il decreto n. 5275/14 del 24/07/2014 emesso dal Tribunale di Campobasso con il quale e' stato omologato il concordato preventivo proposto dalla predetta società;

VISTA la circolare ministeriale n. 4 del 02/03/2015 relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 223/91;

VISTA l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23/06/2014;

RITENUTO di autorizzare la concessione del predetto trattamento;

D E C R E T A

e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.R.L. COSTRUZIONI FALCIONE GEOM.LUIGI con sede in CAMPOBASSO - CAMPOBASSO ed unità di

CAMPOBASSO - CB per un massimo di 45 unità lavorative;

previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale

per il periodo dal 23/06/2014 al 22/06/2015

Istanza presentata il 11/07/2014 con decorrenza 23/06/2014

Il presente decreto continua a trovare applicazione anche nel caso in cui l'azienda interessata passi dalla procedura di concordato preventivo a quella fallimentare (articolo 7, comma 8, decreto legge 20/05/1993, n.148, convertito con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n.236).

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa;

Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì 10 MAR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani